

## TI\_GERICHTE 11.1998.18 vom 14. Mai 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-05-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1998.18](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.18)

FR: TI\_GERICHTE 11.1998.18 du 14 mai 1999

IT: TI\_GERICHTE 11.1998.18 del 14 maggio 1999

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.05.1999 11.1998.18

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.05.1999 11.1998.18

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.05.1999 11.1998.18

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.98.00018 Lugano 14 maggio 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa \_\_\_\_\_. (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza dell'8 novembre 1996 da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (patrocinato dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) contro Comune di \_\_\_\_\_ (rappresentato dal Municipio); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 26 gennaio 1998 presentata da \_\_\_\_\_ contro il decreto emanato il 30 dicembre 1997, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che \_\_\_\_\_ è proprietario della particella n. \_\_\_\_\_ e, in ragione di un mezzo, della particella n. \_\_\_\_\_ RFP di \_\_\_\_\_, all'estremità della quale si trova un portico che sbocca su una piazzetta nel nucleo del paese, parte terminale di una strada (particella n. \_\_\_\_\_ RFP), proprietà del Comune di \_\_\_\_\_; che con risoluzione del 9 dicembre 1993, passata in giudicato, il Dipartimento delle istituzioni ha accolto un'istanza del Comune di \_\_\_\_\_ volta a vietare il parcheggio sulla piazza e a rimuovere la segnaletica stradale; che nel corso del 1995 il Municipio ha eliminato i due parcheggi sulla piazza con la relativa segnaletica, posando al loro posto due panchine e piantando un acero; che il 28 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha dichiarato tardivo un ricorso proposto da \_\_\_\_\_ contro la risoluzione dipartimentale del 9 dicembre 1993; che l'8 agosto 1996 il Municipio ha confermato ad \_\_\_\_\_ la possibilità di chiedere, di volta in volta, l'autorizzazione di togliere temporaneamente le panchine per accedere con trattore e rimorchio alla sua particella n. \_\_\_\_\_ RFP in caso di necessità; che l'8 novembre 1996 \_\_\_\_\_ ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, chiedendo di ordinare al Comune di \_\_\_\_\_ la rimozione della pianta e delle panchine posate sulla piazzetta; che all'udienza del 10 gennaio 1997 \_\_\_\_\_ ha confermato la propria domanda, mentre il Comune si è opposto all'istanza; che, ultimata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione

finale, rimettendosi al contenuto delle rispettive comparse scritte, nelle quali hanno ribadito le proprie domande di giudizio; che il 30 dicembre 1997 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto l'istanza per difetto di giurisdizione; che la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste a carico di \_\_\_\_\_, tenuto a rifondere al Comune di \_\_\_\_\_ fr. 200.– per ripetibili; che contro il citato decreto \_\_\_\_\_ è insorto il 26 gennaio 1998 con un appello in cui chiede di accogliere la sua istanza e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza; che nelle sue osservazioni del 12 febbraio 1998 il Comune di \_\_\_\_\_ propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio impugnato; e considerando in diritto: che il giudice esamina d'ufficio i presupposti processuali, tra cui la giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC), statuendo d'ufficio mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC); che l'appello in esame, introdotto nei 10 giorni dalla notificazione del decreto impugnato, è tempestivo (art. 373 e art. 370 cpv. 2 CPC); che il Segretario assessore ha respinto l'istanza per difetto di giurisdizione, ritenendo che la decisione sulla posa dell'acero e delle due panchine sia di natura amministrativa, essendo finalizzata al benessere della collettività e alla salvaguardia di beni comunali; che l'appellante ribadisce la proponibilità dell'azione di manutenzione (art. 928 CC), sostenendo che la convenuta avrebbe agito senza aver emanato una decisione formale, in contrasto con disposizioni della legge organica comunale, di modo che dal profilo amministrativo non esisterebbe alcun rimedio per salvaguardare il proprio diritto di accesso attraverso il portone, ciò che implicherebbe la giurisdizione dei tribunali civili, proponibile in ogni caso poiché l'intervento municipale sulla piazzetta sarebbe evitabile; che l'azione possessoria non è proponibile contro atti compiuti da un ente pubblico nell'esercizio delle sue mansioni di diritto amministrativo, come tali sottratte alla competenza del giudice civile (Rep. 1990 pag. 213); che nondimeno, qualora la pubblica finalità di un'opera possa essere conseguita senza turbare il possesso dei vicini, questi dispongono dell'azione di manutenzione a norma dell'art. 928 CC nei confronti dello Stato e dei suoi funzionari ( Stark in: Berner Kommentar, nota 16 e 17 ad art. 928 CC; Knapp , Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. 2, Basilea 1993, pag. 693 n. 2950; Scolari , Diritto amministrativo, parte speciale, Bellinzona 1993, pag. 347 nota 583; DTF 93 I 300 consid. 2, 96 II 346 consid. 5a); che in concreto lo scopo di interesse pubblico perseguito dal Comune (creazione di un'area pubblica per lo svago della popolazione) può essere raggiunto anche con una diversa sistemazione delle panchine e dell'acero (cfr. doc. C), senza necessariamente intralciare l'accesso alla proprietà dell'appellante; che di conseguenza nel caso in esame il giudice civile è competente per statuire, sicché a torto il Segretario assessore ha declinato la propria giurisdizione; che, ciò premesso, su questo punto l'appello deve essere accolto e gli atti rinviati al primo giudice perché entri nel merito dell'azione ed esamini se sono adempiuti in concreto i requisiti posti dall'art. 928 CC; che questa Camera non può infatti statuire essa medesima al riguardo, nonostante l'istruttoria già completata, perché tale modo di agire precluderebbe alle parti la possibilità di adire un'autorità di ricorso – l'unica – munita di piena cognizione in fatto e in diritto; che gli oneri processuali, limitati all'eccezione di carenza di giurisdizione, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC), tanto in primo quanto in secondo grado, con obbligo per il Comune di rifondere all'istante un'equa indennità per ripetibili ridotte; per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato: 1. L'eccezione di carenza di giurisdizione è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono poste a carico del Comune di \_\_\_\_\_, che rifonderà ad \_\_\_\_\_ fr. 200.– a titolo di indennità per ripetibili. II.

Gli atti sono rinviati al Segretario assessore perché statuisca sul merito dell'azione possessoria. III. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia ridotta fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico del Comune di \_\_\_\_\_, che rifonderà ad \_\_\_\_\_ fr. 400.– per ripetibili ridotte. IV. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – Municipio del Comune di \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.